

senza di xenobiotici nell'ambiente, che non rientrano nelle competenze, ma che rappresentano dei rischi per la propria e altrui salute.

Un esempio pratico di controllo straordinario della realtà ambientale a basso costo? Dotare il personale dei servizi territoriali dei dipartimenti di prevenzione delle Asl di contatori Geiger. Tutti i giorni dell'anno questo personale esegue controlli e sopralluoghi programmati e non nel territorio di competenza, non sarebbe un aggravio di lavoro portare con sé un dispositivo che segnali eventuali anomalie radiometriche; si avrebbero informazioni a basso costo e si tutelerebbe la salute degli operatori e degli utenti. Nel caso di riscontri positivi interverrebbero Arpa e Vigili del Fuoco. Dato che esistono solo esperti di fatti già accaduti, la preziosa memoria storica di ogni operatore territoriale sarebbe poi valorizzata nel confronto intra e interprofessionale con operatori di altri enti e servizi.

Un altro aspetto fondamentale è imparare a dire ciò che va detto: "vogliamo fare attività utili, per garantire la nostra salute e quella di congiunti, figli, amici e pubblico". Ricordiamo la celebre frase di Aldous Huxley: i fatti non cessano di esistere solo perché noi li ignoriamo. Se non viene esplicitato materialmente, un concetto non esiste, perché chi potrebbe diventare un nostro alleato non lo sa. Farsi le giuste domande, analizzare la situazione, elaborare delle scelte operative, proporle e imparare a confrontarsi con il resto della società è fondamentale, impegnativo e gratificante, perché ci mette in pace con la nostra coscienza. Soprattutto, è professionale. ■

(*) Dall'intervista con G. Assennato, Direttore generale ARPA Puglia e Presidente Assoarpa - L'Espresso, novembre 2013.

(**) Nessuno me l'ha comunicato! Non è scritto sulla Gazzetta Ufficiale! Non è di mia competenza! Non mi interessa, perché sono un Veterinario! (cfr. 30giorni, gennaio 2013).

DIRITTO, SCIENZA E PROFESSIONE

I PET E IL SENSO DEL LIMITE

Cosa si intende per animale da compagnia? Abbiamo le competenze per pretendere più dialogo fra Diritto e Scienza.

di Paolo Demarin

Veterinario Dirigente A.S.S. n. 2 Gorizia

Negli ultimi anni si è assistito ad una estensione del concetto di animale da compagnia. Ma la qualifica di "pet" non può derivare da un mero potere di scelta dell'uomo, deve presumere una responsabilità ed essere quindi individuata entro limiti etici e scientifici. Questi ultimi sono rappresentati, a seconda dei casi, dalle condizioni di salute e di benessere che, semmai conosciute, per alcune specie sono molto particolari o addirittura inattuabili nei comuni ambienti domestici. Oltre a rischi per l'incolumità e la salute delle persone, c'è la possibile diffusione di malattie, particolarmente in difetto di garanzie sanitarie, ad allevamenti zootecnici ed alla fauna selvatica. Ulteriori limiti derivano dal depauperamento della fauna autoctona a seguito di catture per il commer-

cio e dall'invasività di esotici nell'ambiente. La definizione ('da compagnia' o meno) e la legislazione conseguente impattano sulla vita reale dell'animale, e devono essere racchiuse entro limiti tracciati nell'interesse dell'animale stesso e del suo corretto rapporto con l'uomo e l'ambiente. Di là da questi confini la scelta di un "pet" rischia di divenire, nella migliore delle ipotesi, curiosità, capriccio, consumismo applicato ad un essere senziente. In tal senso va impiegata la check list di Schuppli e Fraser "Questions to assess the suitability of species as companion animals", la quale impone verifiche specie-specifiche circa l'adeguatezza e l'applicabilità di conoscenze di fisiologia, di etologia e addirittura della sfera emozionale. È il "welfare of animal", a cui vengono associati, a ribadire l'esigenza di un equilibrio, il "welfare of others", persone ed animali, e i rischi per l'ambiente.

L'Oie, che propone due distinte procedure di valutazione, rispettivamente per i rischi di

invasività



e di diffusione di patogeni, afferma che, nel contesto della movimentazione internazionale, le specie non autoctone invasive sono una delle principali cause della perdita di biodiversità nel pianeta, un pericolo soprattutto per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (legge 201/2010) sembra porre dei limiti già nel 1987: la definizione di “pet” (ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo *in particolare nel suo alloggio domestico*, per diletto e compagnia) va infatti letta in combinato disposto con l'art. 4, c. 3, secondo il quale un animale non può essere tenuto da compagnia *se non può adattarsi alla cattività*, anche se sono garantiti i suoi bisogni di salute ed etologici. Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale del 1978 differenzia l'animale “che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo”, da quello “che appartiene a una specie selvaggia”, il quale ha diritto di vivere nel suo ambiente naturale senza che gli venga privata la libertà.

La Federation of Veterinarians of Europe, in “Regulation of keeping ani-

mals as companion animals through the establishment of lists” afferma che non tutte le specie possono essere qualificate come animali da compagnia e propone, sul modello di alcuni Paesi, la predisposizione di una lista positiva, basata su valutazioni scientifiche dei rischi per lo stesso animale, il detentore, la collettività, le specie autoctone e l'ecosistema.

Dello stesso segno “Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe” di Eurogroup for Animals, un dossier che per gli animali non adomesticati si esprime a favore di una lista positiva e specifiche indicazioni legislative *animal based*.

Nel dibattito che si è aperto sono più d'uno gli argomenti a favore di un contenimento dell'area del “pet”, lista positiva o meno. Definizioni omnicomprensive, fondate sul potere di scelta (qualsiasi animale *che l'uomo ha scelto (...)* oppure *tenuto per compagnia*) associate a disposizioni generali (del tipo “*deve essere garantito il benessere*”) sono troppo soggettivamente interpretabili e a mio giudizio non assicurano sempre tutele adeguate.

La norma giuridica ha il ruolo indispensabile di individuare, dalla definizione alla legislazione conseguente, i profili più aggiornati ed effettivi delle condizioni di vita dell'animale da compagnia.

Tuttavia, se al centro c'è l'animale, nel suo rapporto con l'uomo e l'ambiente, il diritto, che è mezzo e non fine, non può prescindere dalla scienza, dal confronto con la quale esce arricchito e più efficace. E le definizioni di “pet”, di benessere, di sofferenza o del grado e tipo di sensibilità di un animale non possono ricavarsi unicamente da ragionamenti giuridici, dalla giurisprudenza o da artifici retorici, come nel caso in cui l'animale sarebbe *d'affezione* perché, essendo senziente secondo il Trattato di Lisbona, ricambia l'affettività del detentore.

Tra i compiti della Professione Veterinaria, moderna avvocatura degli animali, vi è quello di rendere necessaria, laddove una norma si redige, si interpreta e si applica, la cultura tecnico-scientifica, non mancando di evidenziare e contrastare interessi a questa estranei, semplificazioni, ideologismi e mere tendenze commerciali. ■



AGENDA VETERINARIA

DIC - 1 2 3 4 5 6 7 - DO LU MA ME GIO VE SA - GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG